

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 8.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 11.262,67 - Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 120 del 14 dicembre 2022”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Articolo 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 11.262,67, derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 14 dicembre 2022, n. 120, è riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi).

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Al debito individuato all’articolo 1, pari all’importo complessivo di euro 11.262,67, si provvede mediante copertura, in termini di competenza e cassa, con le somme già disponibili di euro 9.035,67, a valere sullo stanziamento della Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 101, piano dei conti finanziario 1.01.01.01.002 e di euro 2.227,00, per il pagamento delle spese legali dovute alla soccombenza in giudizio da parte dell’Ente, a valere sullo stanziamento della Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 103 del bilancio di previsione assestato 2023/2025 – esercizio 2023.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Questore alle Finanze Andrea Volpe.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 4 gennaio 2023 con il n. 278 del registro generale ed assegnata per l'esame alla II Commissione Consiliare Permanente (Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio.).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 aprile 2023.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Articolo 73: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;".*